

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1953

(3^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori »
(15) (Di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri)
(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 19, 23, 25
ANGLINI, <i>relatore</i>	23, 24, 25
BITOSI	19, 23, 25
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	24
GRAVA	23
MARINA	24

« Disposizioni varie in materia di assegni familiari » (96-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	15, 17, 18, 19
BARBARESCHI	14
BITOSI	16
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	15, 17
DE BOSIO	15, 17
FIGORE	16
MARINA	17, 19
ZANE, <i>relatore</i>	11, 15, 16, 17, 19

La riunione ha inizio alle ore 16,35.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pellizzo, Pezzini, Saggio, Spallicca, Spasari, Zayani e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Bo.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni varie in materia di assegni familiari » (96-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie in materia di assegni familiari ».

Dichiaro aperta la discussione generale

ZANE, *relatore*. Onorevoli colleghi, nello stesso giorno in cui ho avuto l'incarico di riferire su questo disegno di legge n. 96, che prevede disposizioni varie in materia di assegni familiari, mi sono trovato in Aula quando il senatore Bertone, autorevole presidente della Commissione finanze e tesoro, trattava in un interessante intervento l'argomento delle nostre esportazioni e, tra l'altro, affermava come una delle maggiori difficoltà da superare per le nostre esportazioni fosse rappresentata dall'onere eccessivo dei contributi sociali che — secondo una statistica da lui citata — faceva ammontare nientemeno che al 70 per

cento dei salari. Ed aggiungeva che il nostro Paese era tra quelli che più degli altri lamentava questa forte incidenza nei costi di produzione così che si imporrà in un certo momento il problema di dover affrontare decisamente l'esame complesso di tutta questa materia.

Ora, voi capite con quale animo mi sia accinto a fare da relatore per questo disegno di legge, che prevede l'aumento dei contributi per gli assegni familiari dal 22,50 per cento al 28,50 per cento, e, inoltre, stabilirebbe una addizionale, limitata sia pure a due anni, del tre per cento onde sopperire alle maggiori necessità di cassa, che si sono create in questo periodo dall'accordo interconfederale del 14 giugno 1952 a tutto il 1953. Ora io non mi permetto contestare l'affermazione e, pur convenendo che il nostro sistema contributivo è pesante, mi pare sia un po' esagerata l'affermazione che i nostri contributi sociali assommino al 70 per cento. Le notizie che ho qui a disposizione parlano, semmai, di un 50 per cento, perchè abbiamo 0,22 per cento di marche assicurative, 9 per cento di fondo adeguamento pensioni (di cui 2,40 per cento a carico dei lavoratori), 4,60 per cento di assicurazioni obbligatorie tubercolosi e disoccupazione, 22,50 per cento di assegni familiari, 1,50 per cento alla Cassa di integrazione salariale. Complessivamente: 37,82 per cento, a cui si aggiungono il 6,53 per cento per la malattia e 1,15 per cento per l'I.N.A.-Casa. Totale: 45,50 per cento, a cui possiamo aggiungere il 4 per cento del contributo straordinario sui salari. In totale: 49,50 per cento. Resta escluso da questo computo l'onere derivante dall'assicurazione contro gli infortuni che varia a seconda dell'entità del rischio.

Venendo ora all'esame del disegno di legge, precisiamo che esso si riallaccia ad un accordo interconfederale intervenuto il 14 giugno 1952 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In forza di detto accordo, venivano stabilite delle nuove misure per gli assegni familiari nel settore dell'industria. E più precisamente: lire 153 giornaliera per ciascun figlio; lire 100 giornaliera per il coniuge; lire 55 per ciascun ascendente. Tali nuove misure, sempre riferite a questo accordo interconfederale del 14 giugno 1952, che ha già avuto la sua esecuzione per quanto con-

cerne la effettiva corresponsione degli assegni familiari entro i nuovi limiti, hanno portato un maggiore beneficio ai lavoratori nelle seguenti proporzioni: di lire 38 giornaliera per ciascun figlio degli operai, di lire 33 al giorno per i figli degli impiegati, lire 32 per il coniuge dell'operaio, di lire 30 per il coniuge dell'impiegato. E inoltre, per gli ascendenti, lire 6 per gli operai e lire 4,50 per gli impiegati.

Come è dato rilevare dal disegno di legge e tabella allegata, si è ottenuta in forza dell'applicazione dell'accordo interconfederale una equiparazione tra gli operai e gli impiegati, vale a dire gli assegni familiari per i figli degli operai che erano prima, secondo la precedente legge del 22 novembre 1949, di 115 lire per i figli degli operai, lire 120 per i figli degli impiegati, sono portati con l'aumento rispettivamente di lire 38 per gli operai e di lire 33 per gli impiegati, ad una equiparazione di 153 lire giornaliera, con un aumento espresso in percentuale del 33 per cento, rispetto alla precedente cifra di assegni familiari per i figli degli operai, del 28 per cento per gli impiegati. E nella stessa occasione si è operato anche, come ho citato prima, un aumento sia per il coniuge, che per gli ascendenti.

In precedenza la legge del 22 novembre 1949 prevedeva un aumento di 20 lire giornaliera, limitatamente ai figli degli operai e degli impiegati, lasciando esclusi dal maggiore beneficio dell'aumento il coniuge e i genitori. In definitiva: con gli aumenti sopracitati si concreta la nuova tabella che viene sottoposta al nostro esame ed alla nostra approvazione.

La tabella A, cui si riferisce l'articolo 1, prevede che agli operai ed agli impiegati vengano corrisposti assegni familiari settimanali di 918 lire per ciascun figlio, vale a dire lire 153 al giorno, per il coniuge lire 600 settimanali, corrispondenti a lire 100 al giorno, e per ciascun ascendente lire 330 settimanali, vale a dire lire 55 al giorno. Fin qui mi pare possiamo essere d'accordo con il disegno di legge che finisce per perfezionare, in sede legislativa, quelle che sono state le conclusioni intervenute in sede interconfederale. E possiamo anche dichiararci consenzienti per quanto è previsto dall'articolo 2 che statuisce una elevazione del massimale da 750 lire a 900 giornaliera. Questa elevazione ha avuto in so-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a RIUNIONE (3 dicembre 1953)

stanza una esecuzione pratica in forza dell'accordo citato ed è limitata però ai lavoratori di sesso maschile, non essendo consigliabile — a causa della critica situazione dell'industria tessile ove è prevalente la mano d'opera femminile — apportare maggiori aggravii.

Il punto dolente è rappresentato dall'articolo 3, vale a dire da quell'articolo che prevede, a partire dal gennaio 1954, l'elevazione delle contribuzioni dal 22,50 per cento al 28,50 per cento, cioè un 6 per cento in più che finisce per essere caricato sulla produzione.

I dati che ho potuto raccogliere in questi giorni, per rendermi conto dell'entità dei

maggiori oneri derivanti dagli aumenti degli assegni familiari e delle ripercussioni che conseguono in sede di determinazione della percentuale di contribuzione, sono i seguenti. Con l'aumento notevole apportato a tutti i beneficiari degli assegni familiari si è dimostrato insufficiente lo spostamento del massimale portato da 750 a 900 lire. In sede tecnica venne accertato — secondo dati forniti dal Ministero del lavoro — un fabbisogno complessivo della gestione valutabile in un anno a centonovanta milioni. Si prevede che il costo annuo delle misure dei nuovi assegni familiari sia il seguente:

per assegni a figli	(L. 153 × 862	milioni di assegni) =	milioni 131.886
» » a coniugi	(L. 100 × 424	» » ») =	» 42.400
» » a genitori	(L. 55 × 232	» » ») =	» 12.760
		in complesso	» 187.046
		spese di amministrazione	» 3.741
		costo annuo complessivo	» 190.787

La copertura di detto onere risulterebbe assicurata da una aliquota che il disegno di legge fissa al 28,50 per cento sulle retribuzioni. L'ammontare annuo di dette retribuzioni valutabili in milioni 669.977 al 28,49 per cento porta la copertura in milioni 190.876 ed eviterebbe il formarsi di una gestione in *deficit*.

Le misure degli assegni furono concordate con l'accordo sindacale del 14 giugno 1952, stipulato in sede ministeriale; ma la misura dei contributi non era stata concordata in quella sede così che si rende necessario ora adeguare le percentuali di contribuzione alle maggiori esigenze della gestione.

Ora abbiamo qui un sei per cento in più (l'aliquota passa dal 22,50 al 28,50 per cento col 1° gennaio 1954) che verrà a gravare sulla produzione, ma può essere compensato per la massima parte a partire dal 1° gennaio 1954 dal fatto che con la fine del corrente anno viene a cessare l'onere a carico della produzione del 4 per cento per contributi straordinari sui salari.

In definitiva questi miglioramenti degli assegni familiari, tenuto conto dell'alleggeri-

mento del suddetto 4 per cento in meno non più dovuto per i contributi straordinari sul salario, finiranno per gravare meno del 2 per cento.

L'altro punto, sul quale potrebbe esservi qualche riserva, è quello che si riferisce al tre per cento di addizionale previsto al secondo comma dell'articolo 3. che, secondo il disegno di legge, dovrebbe essere limitato ad un periodo di due anni e servirebbe a mettere in grado la gestione di recuperare il maggior onere che ha dovuto sopportare nel periodo dal giugno 1952 alla fine del 1953. Secondo l'accordo intersindacale, l'aumento degli assegni aveva inizio dal giugno 1952, mentre la nuova contribuzione del 28,50 per cento avrà inizio col gennaio 1954.

Si poneva perciò il problema di assicurare la copertura degli aumenti per il periodo dal giugno 1952 al dicembre 1953. Si provvide a ciò utilizzando gli avanzi verificatisi nei precedenti esercizi, calcolato l'avanzo in circa 26 miliardi e ottenendo un'anticipazione dalle casse postali di 36 miliardi. Sommando 26 più 36 si ottengono 62 miliardi, che rappre-

sentano la maggiore spesa calcolata in 21 miliardi per sette mesi del 1952 e 36 miliardi per tutto il 1953 più cinque miliardi per interessi.

Per recuperare l'anticipazione di 36 miliardi più gli interessi fu calcolata un'addizionale del 2,85 per due anni arrotondata dal disegno di legge al 3 per cento. È proprio su questo punto che mi permetterei di fare delle riserve, perchè mi pare che ci sia stata una certa larghezza, nella previsione di questo maggiore onere da recuperare e sarei dell'avviso di proporre un emendamento appunto al secondo comma dell'articolo 3, avente lo scopo di togliere il limite di due anni per il recupero di questo maggiore onere, riducendo l'aliquota all'1,50 per cento e lasciando indeterminato il periodo di tempo per il possibile recupero. Può darsi che l'andamento della gestione consenta che questa addizionale dell'1,50 per cento sia tolta anche prima dei due anni, come può darsi che l'andamento della gestione stessa non permetta l'estinzione del disavanzo entro i due anni. Perciò, lasciando indeterminato questo limite di tempo, possiamo diluire l'onere in un maggiore periodo e con una certa tranquillità proponiamo un emendamento all'articolo 3 riducendo l'addizionale del 3 per cento all'1,50 per cento. Mi riservo pertanto di formulare l'emendamento in parola dopo la discussione generale.

L'articolo 4 prevede il conferimento di una delega legislativa per un ulteriore periodo di cinque anni in materia di determinazione dell'ammontare delle retribuzioni sulle quali sono dovuti i contributi.

È da notare che il Senato, in occasione della precedente discussione in materia di assegni familiari, e precisamente l'11 novembre 1949, su relazione del senatore Angelini aveva già approvato una delega legislativa di cinque anni in conformità dell'articolo 76 della Carta costituzionale, che, come sapete, dice testualmente: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Qui saremmo, mi pare, precisamente nel caso di una delega che autorizza il potere esecutivo a determinare i limiti delle retribuzioni sulle quali si devono conteggiare le percentuali dei contributi per gli assegni fami-

liari. Perciò, vi è una determinazione ben chiara della materia che rientra precisamente nei termini dell'articolo 76 della Carta costituzionale. Non ho nessuna difficoltà a raccomandare alla Commissione l'approvazione anche dell'articolo 4.

L'articolo 5 infine estende anche per le gestioni degli assegni familiari e della integrazione guadagni degli operai dell'industria e del trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1952 per la fissazione di un minimale di retribuzione, agli effetti contributivi, pari a lire 400 giornalieri.

BARBARESCHI. Non mi intratterrò sul disegno di legge, perchè ritengo si debba approvarlo senz'altro, soprattutto per eliminare la differenza che per tanto tempo è stata in vigore tra il trattamento degli assegni per gli impiegati e quello per gli operai.

Oggi però stiamo per modificare ancora una volta le percentuali delle trattenute dovute per la legislazione previdenziale; ed ancora una volta non siamo arrivati a poter applicare quel contributo unificato, che eliminerebbe una quantità di calcoli faticosi e dispendiosi e una certa quantità, sia pure ridotta, di evasori in determinati settori della previdenza sociale, e che, sopra tutto, servirebbe a chiarire definitivamente quello che è il totale importo della previdenza sociale in Italia relativamente alle retribuzioni.

Nel nostro Paese facciamo ricorso pure ad una forma di applicazione dei contributi che forse non è la più adatta specialmente quando si ha bisogno, come nel nostro caso, di acquisire la maggiore quantità di lavoro possibile dall'estero. Infatti altri Paesi, che hanno una assistenza previdenziale anche superiore alla nostra, hanno instaurato forme di applicazione dei contributi che non sono applicate così duramente sui costi della mano d'opera, come viceversa avviene in Italia. Ma indipendentemente da ciò la cosa è ancor più grave, ove si rifletta che di fronte a un 50 per cento di contributo se ne determina genericamente una percentuale del 70 per cento, la quale poi è quella che normalmente viene applicata nei calcoli per determinare il costo.

Ed allora approfitto dell'occasione, anche se la cosa non riguarda che genericamente il

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a RIUNIONE (3 dicembre 1953)

provvedimento in esame, per sollecitare il Ministero a voler prendere in esame il problema della unificazione dei contributi. Vi sono già dei disegni di legge di iniziativa parlamentare che sono caduti con la fine della trascorsa legislatura, vi sono degli studi che si sono succeduti per anni su questo problema: approfittando dell'occasione per raccomandare al Sottosegretario gli uni e gli altri.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro è sostanzialmente d'accordo su quanto ha detto il senatore Barbareschi. L'affermazione, però, di un parlamentare, sia pure eminente, che i contributi previdenziali incidono sui costi di produzione nella misura del 70 per cento non fa testo, benchè tali contributi — occorre ammetterlo — incidano crudelmente sui costi di produzione rispetto a quelli di altri Paesi.

Sono certo, tuttavia, che il senatore Barbareschi condividerà l'opinione del Governo che le sue osservazioni non possono minimamente ritardare l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella A allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'articolo 2 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, è elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a lire 900.

(È approvato).

Art. 3.

A par tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, è elevata al 28,50 per cento della retribuzione.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, è dovuta, per un periodo di due anni, una addizionale al contributo predetto del 3 per cento della retribuzione.

ZANE, *relatore*. Propongo per il secondo comma dell'articolo 3 un nuovo testo così formulato:

« Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma è dovuta una addizionale al contributo predetto, dell'1,50 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo prodottosi nella gestione per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle misure degli assegni stessi disposto con l'articolo 1 della presente legge ».

DE BOSIO. L'emendamento proposto dal relatore mi sembra collegato alla prima parte dell'articolo 3; e ritengo che la sua eventuale accettazione potrebbe portare ad un cambiamento radicale dei calcoli fatti; mi preoccupa, quindi, per le conseguenze e i risultati che potrebbero scaturirne. Proporrèi, pertanto, di inserire una modifica all'emendamento del senatore Zane nel senso che fosse precisato che l'addizionale dell'1,50 per cento è dovuta per un periodo non superiore a cinque anni e fino all'estinzione del disavanzo.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Zane possa essere considerato positivamente.

In via preliminare, debbo dire che il Ministro del lavoro e il Parlamento hanno sempre seguito una prassi, che consiste nel lasciare inalterati gli accordi sindacali quando essi debbono essere trasferiti in un provvedimento

legislativo; e ciò sia per una garanzia di sicurezza per le categorie interessate, sia per il rispetto dell'autonomia delle organizzazioni sindacali, tanto di lavoratori, che padronali.

Pertanto, se il senatore Zane avesse proposto un emendamento, il quale si fosse riferito alla sostanza dell'accordo interconfederale, il Governo avrebbe dato parere negativo anche se l'emendamento avesse apportato miglioramenti sia a vantaggio degli operai, che degli imprenditori.

Ma l'argomento, al quale si riferisce il senatore Zane, concerne gli strumenti tecnici che debbono essere adottati allo scopo di raggiungere i risultati previsti dall'accordo interconfederale. Orbene, tali strumenti tecnici non vengono concordati tra i datori di lavoro e i lavoratori; ad un dato momento è il Ministero del lavoro, che deve intervenire per adottare gli strumenti tecnici idonei a realizzare i risultati previsti dall'accordo interconfederale. Orbene, nel caso particolare i calcoli che sono stati fatti e che hanno portato ad un aumento dell'aliquota contributiva al 28,50 per cento della retribuzione, sono stati eseguiti dai tecnici del Ministero del lavoro ed hanno incontrato l'approvazione dei tecnici degli organismi interessati.

La proposta del senatore Zane intesa a diluire nel tempo la addizionale al contributo predetto del 3 per cento della retribuzione, diminuendola all'1,50 per cento per un periodo indeterminato, può essere accolta dal Governo, anche tenendo conto delle preoccupazioni prospettate dal senatore De Bosio: dobbiamo, infatti, far presente al senatore De Bosio che la addizionale, di cui all'articolo 3, non è prevista per assicurare la continuità di una gestione, sibbene per recuperare 36 miliardi che sono stati anticipati.

Si tratta pertanto di andare incontro ad una esigenza insorta nel passato e che non ha alcuna prospettiva di sviluppo per il futuro. Di conseguenza, se la Commissione non ha nulla da obiettare, il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Zane.

BITOSSÌ. Il problema, cui si riferisce l'emendamento del senatore Zane, non è contemplato nell'accordo interconfederale; anzi, da un punto di vista formale, si raggiunse un

accordo tra il Ministero del lavoro e l'organizzazione degli industriali per rendere più facile la soluzione dell'accordo stesso e, quindi, la cessazione della vertenza.

Pur avendo qualche dubbio sulla esattezza dei calcoli fatti dal relatore — calcoli che, del resto, sono tutt'altro che facili — dichiaro di non essere contrario all'accoglimento della sua proposta di modifica; sarà, però, opportuno dire in maniera esplicita che la integrazione dei 36 miliardi invece di avvenire in due anni avverrà, nella migliore ipotesi, in quattro anni. Inoltre, deve risultare chiaramente che i calcoli fatti sono esatti e che il Ministero del lavoro e la Commissione del lavoro sono disposti a fare una agevolazione agli industriali italiani.

ZANE, *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Bitossi nel rilevare che le previsioni risultano un po' difficili in confronto di quelle che abbiamo fatto in occasione di altri aumenti. I precedenti aumenti erano limitati ai soli figli; ora si è elevato a diciotto anni il limite di età per il godimento degli assegni familiari da parte dei figli dei lavoratori e si è accollato alla gestione il maggior onere derivante dall'equiparazione degli operai agli impiegati.

Comunque, pur tenendo conto di questi elementi che spostano le previsioni del passato, ritengo che anche il 28 per cento sia calcolato con una certa larghezza. Ecco perchè sono del parere di insistere nell'emendamento di ridurre l'addizionale dal 3 per cento all'1,50 per cento, giacchè ritengo che occorran meno di due anni per l'estinzione di questo maggior onere per le anticipazioni effettuate.

L'emendamento si esprime chiaramente così: « Fino all'estinzione del disavanzo prodottosi nella gestione » ecc.; vale a dire, una volta che si è conseguito il pareggio, dovrebbe, da quel momento, cessare l'applicazione dell'addizionale dell'1,50 per cento; diversamente, accettando la proposta del senatore De Bosio, ci troveremmo a dover mantenere in ogni caso l'onere dell'1,50 per cento per quattro anni.

FIORE. L'onorevole Sottosegretario ha parlato di 36 miliardi da recuperare. È evidente che con una addizionale del 3 per cento è possibile soddisfare l'intero debito in un periodo

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

3ª RIUNIONE (3 dicembre 1953)

di tre anni; se, invece, viene fissata una addizionale dell'1,50 per cento, il periodo entro il quale dovrà essere recuperata la somma dovuta diverrà doppio, e quindi i 36 miliardi, di cui si è discusso, ascenderanno a 38 o 39.

Noi vorremmo invece che, con l'estinzione della somma, avesse termine anche l'applicazione dell'addizionale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio parere dobbiamo limitarci a stabilire che l'addizionale ridotta all'1,50 per cento deve essere corrisposta fino all'estinzione del disavanzo, non fissando alcun limite di tempo. Se invece stabilissimo dei limiti di tempo, o rischieremo di non recuperare il disavanzo entro il tempo prestabilito, o rischieremo di far proseguire la contribuzione oltre il necessario.

MARINA. Vi è, poi, da tener conto di una obiezione di carattere psicologico che è già stata prospettata: può insorgere, cioè, lungo la strada, la voglia di far continuare l'erogazione dell'addizionale. In questo senso è indubbio che mettere una remora, vale a dire stabilire che in ogni caso non si debba andare oltre i quattro anni, potrebbe essere un motivo di tranquillità. Se, tuttavia, in tale periodo il disavanzo non verrà coperto, si potrà chiedere un emendamento alla legge.

ZANE, *relatore*. Per tranquillizzare il senatore Marina in ordine alla sua preoccupazione che, una volta stabilita questa addizionale, essa non venga poi abolita, gli dirò che io ho qui alcuni dati relativi alle percentuali stabilite in passato: nel 1947 abbiamo avuto un contributo nella misura del 37 per cento stabilito dal decreto-legge 16 luglio 1947; nel 1948 i contributi sono stati ridotti al 18,45 per cento. Voi mi direte: questa diminuzione è dipesa anche dal gioco del massimale. Comunque, una diminuzione è intervenuta; e bisogna tenerne conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 3, di cui è già stata data lettura.

Metto ai voti il primo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma, il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo di cui è già stata data comunicazione.

DE BOSIO. Vorrei, prima che abbia luogo la votazione su questo emendamento, dire una parola idonea a conciliare i due punti di vista prospettati rispettivamente dal senatore Marina e dal senatore Zane. A tale scopo si potrebbe stabilire che la contribuzione continui ad essere applicata per un periodo non superiore a cinque anni, e fino ad estinzione. Se il disavanzo viene estinto prima della scadenza dei cinque anni, la retribuzione cessa. In caso contrario, cessa senz'altro, ma dopo il periodo prefissato. L'articolo 4 della legge sancisce che « per cinque anni l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo, può essere modificato », e via dicendo. Ora, io propongo una modifica che concili i diversi punti di vista con la determinazione di un termine largo.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dispiace essere contrario all'emendamento del senatore De Bosio; non posso accoglierlo per una ragione di serietà e di principio: i calcoli attuariali sono una cosa molto complessa ed i tecnici del Ministero per stabilire quell'addizionale del 3 per cento, che condurrà all'estinzione del disavanzo nel giro di due anni, hanno compiuto molte operazioni e effettuato molti studi. Non ci siamo presentati alla Commissione parlamentare impreparati per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Zane, che riflette una situazione di fatto di disagio delle categorie imprenditoriali: abbiamo fatto studiare il suo emendamento dai nostri tecnici, i quali hanno ritenuto che esso può essere accolto proprio in quanto offre ampie garanzie di recupero del disavanzo.

Ora, per quanto riguarda, invece, l'emendamento presentato dal senatore De Bosio, quantunque sia personalmente convinto che nel giro di cinque anni si possa arrivare a recuperare l'intera somma, non mi sento di assumermi alcuna responsabilità di accoglierlo.

DE BOSIO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zane al secondo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, può essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella A, allegata al disegno di legge:

TABELLA A.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA

(comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 22,50 per cento sulla retribuzione lorda.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a RIUNIONE (3 dicembre 1953)

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Dobbiamo ora passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ZANE, *relatore*. Colgo l'occasione della votazione del disegno di legge nel suo complesso, per associarmi ai voti espressi dal senatore Barbareschi in ordine all'unificazione dei contributi. A questo proposito mi richiamo ad un intervento del ministro Fanfani in sede di discussione della precedente legge del 1949. Il ministro Fanfani aveva dato assicurazione che lo stato di avanzamento degli studi sulla unificazione dei contributi era tale per cui si sentiva di dare degli affidamenti concreti.

Colgo questa occasione per raccomandare al Ministero del lavoro di addentrarsi nuovamente nella materia della unificazione, che rappresenta una esigenza non solo delle classi lavoratrici, ma anche degli imprenditori, che hanno bisogno di vedere semplificata la procedura ed alleggerite le stesse spese di amministrazione nel campo degli Istituti previdenziali.

MARINA. In un mio discorso, rivolsi, tra l'altro, preghiera al Ministro di compiere gli studi, cui ha accennato il senatore Zane, studi che potrebbero essere anche facilitati dal fatto che vi è stato un breve periodo in cui la applicazione del contributo unificato è già stata attuata. Conseguentemente la ripetizione dell'esperimento non dovrebbe portare molte complicazioni. L'unica difficoltà, a mio giudizio, potrebbe essere questa: che dal contributo unificato potrebbe sorgere un motivo di contrasto con le assicurazioni contro gli infortuni. Dato che gli infortuni variano grandemente da un tipo di industria all'altro, vi dovrebbe essere, a mio parere, un contributo minimo base per gli infortuni ed, inoltre, un supplemento per ciascuna industria, a seconda della rischiosità, o meno, del lavoro che vi si svolge.

A parte l'anzidetto motivo di perplessità, mi sembra che per il resto si tratti di cosa che a prima vista può apparire complessa, ma che in effetti non lo è: per modo che, con un po' di buona volontà, si potrà trovare una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori » (15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori ».

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente riunione il relatore svolse la sua relazione; dopo di che il seguito della discussione fu rinviato di comune accordo ad altra riunione.

BITOSSI. Il motivo per cui la discussione fu rinviata fu quello di rendere possibile un esame accurato degli emendamenti presentati dal relatore; ed osservo in proposito — dopo aver presa visione del foglio ciclostilato contenente gli emendamenti del senatore Angelini — che molte delle argomentazioni del relatore non avrebbero più ragione d'essere se si entrasse nell'ordine di idee di accogliere l'emendamento da me proposto all'articolo 1. In tale articolo, là ove è detto: « la retribuzione giornaliera non inferiore ad 8 ore di lavoro », io propongo di aggiungere: « oppure di quel numero, inferiore o superiore, di ore previsto quale orario normale dai contratti collettivi di categoria ». Ed oggi, inoltre, non avrei nulla in contrario ad aggiungere anche le parole: « o da accordi locali provinciali », in considerazione di alcuni rilievi fatti dal collega Angelini nei riguardi di certe situazioni provinciali, che è bene catalogare insieme agli accordi collettivi di lavoro.

Devo anche fare una constatazione: il relatore, nei suoi emendamenti, non ha fatto altro che riproporre i medesimi articoli da lui pre-

sentati quali emendamenti alla legge Repossi e Fassina, che decadde in seguito allo scioglimento delle Camere. All'articolo 1, infatti, ha riportato l'articolo 1 di quel progetto di legge; all'articolo 2 ha ripetuto le disposizioni di quella legge, lasciando viceversa invariato l'articolo 3, e sopprimendo l'articolo 4 e l'articolo 5. Egli ha dimenticato, però, che il citato provvedimento non aveva il medesimo scopo che si propone la legge da me presentata.

Già dissi in sede di discussione della legge Repossi e Fassina che essa si prefiggeva l'obiettivo di far pagare la giornata di festività ai lavoratori, sia che la ricorrenza festiva cadesse in una giornata domenicale, sia in un altro giorno della settimana. Infatti, nella relazione che accompagnava quel progetto di legge, si stabiliva il principio che la retribuzione doveva essere corrisposta allo scopo di non privare il lavoratore del salario in conseguenza della ricorrenza festiva, e di eliminare uno degli inconvenienti che si verificano ancora oggi.

Il relatore crede, però, di avere in tal modo risolto non solo questo problema, ma anche il problema dell'orario; ritiene, cioè, di aver determinato che cosa si intende per orario normale, tanto è vero che nel suo emendamento all'articolo 2 è detto: « Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana ». Ma tale locuzione non dice nulla, perchè non definisce che cosa è l'orario normale. La locuzione del senatore Angelini è valevole nel caso in cui le 48 ore di lavoro, invece che effettuarsi in sei giorni, si effettuino in cinque giorni, in quanto non si deve corrispondere un quinto della retribuzione, ma un sesto, dato che le 48 ore debbono essere divise per sei. Questo è quanto avviene in molte aziende, ove si fanno 8,20-8,40 ore di lavoro al giorno, per fare meno ore il sabato. Il relatore, riferendo quanto previsto nella proposta Fassina, propone che, ove la festività nazionale cada di sabato, ad esempio, non si debba pagare il salario corrispondente alle quattro ore, o tre ore e mezza di lavoro, ma quello corrispondente al risultato della divisione per

sei del numero delle ore di lavoro fatte durante la settimana.

Qui è l'errore del senatore Angelini: poichè, se durante la settimana, invece di 48 ore di lavoro, se ne effettuano solo 36, dividendo per sei, si ha sì un salario corrispondente alla sesta parte delle ore fatte durante la settimana, ma non corrispondente all'orario normale di lavoro, che è di otto ore giornaliera.

È qui, secondo me, che bisogna chiarire la questione: io insisto nel dire che ciò può essere fatto soltanto specificando che si intende per orario normale quello delle otto ore giornaliere o, se volete, quello delle 48 ore settimanali di lavoro da dividersi per sei.

Vorrei convincere l'onorevole Angelini portandogli dati concreti e dichiarazioni che non sono mie, ma un po' di tutte le organizzazioni sindacali. Ho qui una circolare del 19 maggio 1948 della Confederazione generale italiana del lavoro firmata dall'onorevole Di Vittorio, da chi vi parla, dall'onorevole Santi e dall'onorevole Pastore, riguardante il problema dell'orario normale di lavoro; tale circolare tende a chiarire la posizione dell'organizzazione sindacale nel 1948 in relazione alle norme in vigore a quell'epoca, costituite dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946.

Tale circolare, dopo essersi riferita al citato decreto e ad allegati accordi interconfederali, dice: « I problemi che si sono presentati all'esame delle due Commissioni (cioè quella dei lavoratori e quella degli industriali) erano essenzialmente due. In primo luogo occorre stabilire quale era l'orario giornaliero a cui riferirsi per determinare la retribuzione da corrispondersi agli operai nei giorni di festività nazionali, soprattutto quando l'orario settimanale è inferiore alle 48 ore oppure vi è sospensione del lavoro » (è questo il problema che intende risolvere la mia proposta, poichè la legge del 15 aprile 1946 non dà alcuna indicazione, e disgraziatamente non la dà neanche quella più recente). La nostra tesi, sostenuta in sede interconfederale, è che per retribuzione normale giornaliera debba intendersi quella derivante dall'orario contrattuale, e cioè, in generale, 48 ore.

Non essendo però la circolare anzidetta un testo ufficiale, ma una interpretazione di col-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)3^a RIUNIONE (3 dicembre 1953)

leggi che hanno ricoperto e ricoprono tuttora cariche sindacali, il loro giudizio potrebbe anche non essere oggi accettato dai parlamentari.

Noi ponemmo molti quesiti in quell'epoca; tra l'altro ne prospettammo uno al Ministero del lavoro, chiedendogli cosa ne pensasse del problema, tenendo conto del fatto che ogni anno che passava la cosa diventava più grave, dato che gli industriali, naturalmente, traevano un guadagno nella confusa situazione esistente. Il Ministero del lavoro ci rispose in data 17 gennaio 1952, con una circolare il cui oggetto è il seguente: « Interpretazione della legge 27 maggio 1949, n. 260, che detta norme in materia di ricorrenze festive ». La circolare, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e, perchè ne prendano conoscenza, alla Confederazione dell'industria, alla Confederazione del commercio, alle Confederazioni dei lavoratori ecc., si esprimeva così: « L'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260 » (che si riflette nella legge del 1952, per quanto riguarda l'orario di lavoro, con la medesima stesura) « contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive, stabilisce che, in occasione delle festività a carattere nazionale, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, o che, per effetto di tali festività, non abbiano prestato la loro opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa. Come è noto, tale disposizione legislativa ha dato adito, per quanto concerne in particolare il diritto dei lavoratori alla retribuzione, e all'ammontare di questa, a due autentiche interpretazioni. In base ad una prima interpretazione, che si attiene al significato proprio della parola, e perciò grammaticale, si sostiene da alcuni che la *conditio sine qua non* per la corresponsione della retribuzione debba ricercarsi nella mancata prestazione di lavoro che abbia nella festività la sua causa efficiente.

« Circa il trattamento economico si afferma che la legge intende per normale retribuzione quella retribuzione che si sarebbe dovuta corrispondere ove ci fosse stata prestazione del

lavoro in relazione all'orario praticato di fatto nell'impresa. Lo scopo della legge sarebbe, pertanto, quello di risarcire il danno relativo al mancato guadagno da parte dei lavoratori retribuiti non in misura fissa, dovuto a fattori estranei alla volontà dei lavoratori stessi, i quali avrebbero certamente prestato la loro opera se la giornata non fosse stata riconosciuta festiva.

« Di conseguenza, nell'eventualità che la festività ricorra in giorni in cui i lavoratori in questione siano assenti per turni di riposo, e quindi non esplicano alcuna attività lavorativa, non a causa della festività che solo per mera coincidenza è caduta in turno di riposo, i medesimi non dovrebbero percepire alcuna retribuzione.

« Di contro, si afferma che anche al prestatore di lavoro assente per turno di riposo sia dovuta la normale retribuzione giornaliera in quanto lo scopo precipuo della legge di cui è parola sarebbe quello di solennizzare determinate ricorrenze a carattere nazionale disponendo all'uopo a favore dei lavoratori, che nei giorni considerati festivi non prestino la loro opera, la normale retribuzione giornaliera. A questi dovrebbe corrispondersi una gratifica.

« Logica conseguenza dovrebbe essere quella prevista nella norma generale della legge o nei contratti. Ciò premesso, data l'importanza che assume la soluzione della dibattuta questione nell'ambito dell'applicazione della legge, questo Ministero ha creduto opportuno sentire in argomento il Consiglio di Stato che, dopo aver osservato che, nella imprecisione della dizione letterale della legge, è necessario esaminare la questione medesima alla stregua dei precedenti legislativi e nello spirito informatore della legge, esprime il suo pensiero nel senso che sotto si riporta: sotto il primo punto di vista è da ricordare che la regolamentazione dell'obbligo della corresponsione della normale retribuzione per i lavoratori nelle festività nazionali fu introdotto con legge 11 aprile 1938 e fu poi disciplinato per il settore dell'industria dal contratto collettivo nazionale del 1938 e dall'altro contratto in data 28 ottobre 1942 applicato in fatto, per quanto non pubblicato dal bollettino predetto. Nuove norme furono dettate, specie per la determinazione delle nuove festività nazionali

con decreto 22 aprile 1946, che ripeté l'obbligo della corresponsione della normale retribuzione comprendendovi ogni accessorio dai lavoratori percepito. Infine, la materia ha avuto un nuovo riassetto nella legge 27 maggio 1949 che, oltre a determinare *ex novo* le solennità e le festività nazionali, ha dettato per queste ultime le disposizioni su riprodotte ripetendo sostanzialmente le norme del decreto 1946, introducendo la distinzione tra lavoratori retribuiti in misura fissa o no. È da rilevare che già dalla fase della disciplina della materia sindacale si era dato il senso che esso doveva essere riportato anziché all'orario contingente praticato nell'impresa a quello riferentesi ad un esercizio normale di essa. Si stabilì infatti che si doveva corrispondere la retribuzione commisurata all'orario giornaliero in stabilimento con un minimo di ore 6,40 per i lavoratori a tempo e alla paga base per i cottimisti maggiorata dalla percentuale minima di cottimo contrattuale o, in mancanza di norme contrattuali, al guadagno medio giornaliero. E si introdusse anche la norma che ai lavoratori dovesse essere corrisposta oltre che la retribuzione per il lavoro eseguito, una giornata di retribuzione secondo i criteri su indicati facendo così una netta distinzione tra le due retribuzioni considerate, e cioè quella per lavoro eseguito e l'altra di carattere straordinario. Da tale distinzione si deduce che l'una retribuzione si differenzia dall'altra.

« Considerando poi la questione dal punto di vista dello spirito informativo della legge, bisogna ritenere che la particolare retribuzione di cui trattasi abbia carattere di gratifica e non di risarcimento di danni ».

Ergo, si deve dare la giornata effettivamente contrattuale. Qui parla di sei ore e quaranta. Ma siccome nel 1937 e nel 1942 esisteva una legge che stabiliva le quaranta ore di lavoro, se voi moltiplicate le sei ore e quaranta per sei, avrete quaranta ore, il che vuol dire che il Consiglio di Stato e il Ministero del lavoro hanno detto molto chiaramente che la giornata normale di lavoro è di otto ore giornaliera, ed è quella che deve essere corrisposta sia quando un festività cade in un giorno festivo, sia anche quando la festività cade in un periodo in cui non si lavora con l'orario normale.

Sorge il dubbio: perchè la Confindustria non ha accettato questa tesi dopo tali affermazioni? Non si tratta di una legge, ma di un parere del Consiglio di Stato. Disgraziatamente la legge fu discussa alla prima Commissione che si impelagò nella questione del numero delle festività nazionali; e quando si arrivò a concretizzare che cosa si dovesse dare ai lavoratori, si ripetettero puramente e semplicemente le medesime norme e si lasciò aperta la possibilità ai datori di lavoro di non corrispondere la festività. Se si ricadesse oggi nello stesso errore e se non ci si decidesse a dire che in occasione delle feste nazionali l'orario da corrispondere è di otto ore, si perpetuerebbe una situazione impossibile che ogni anno di più crea nuove ingiustizie.

Quando ad un lavoratore, invece di corrispondere otto ore, se ne corrispondono sette, sovente non vale la pena di mettersi in lotta per farsi pagare un'ora di più; però, in tal modo, si commette un'ingiustizia a vantaggio dei datori di lavoro. Quindi, dobbiamo risolvere con tutta chiarezza la presente questione.

Vi è poi l'altra parte del mio disegno di legge: quella relativa agli articoli 4 e 5. Io ho inteso regolare con il presente progetto di legge anche la questione della tredicesima mensilità o delle duecento ore di lavoro spettanti ai lavoratori. Il testo della legge con l'articolo 4 tende a far corrispondere la tredicesima mensilità o le duecento ore ai lavoratori di quelle categorie per le quali non esiste ancora il contratto nazionale. Si dice che stabilendo per legge ciò che deve essere dato, in certo qual modo si vengono a menomare i diritti acquisiti da alcune categorie, le quali hanno già ottenuto la quattordicesima e anche la quindicesima mensilità. A me non sembra. Ad ogni modo bisogna risolvere tale problema, e occorre risolvere anche il problema di non frazionare la tredicesima o le duecento ore, come spesso avviene. Con l'andare del tempo gli industriali italiani hanno escogitato tutti i mezzi per cercare di dare, invece di duecento, ottanta, cinquanta ore, defalcando le ore di permesso, le ore trascorse alla cassa malattie, le giornate di ferie spettanti, cioè tutte le giornate in cui effettivamente non si è lavorato. E siccome si presuppone che duecento ore debbono corrispondere a cinquanta-

due settimane di attività lavorativa, dalle duecento ore vengono defalcate le ore in cui non si è lavorato. Invece, il contratto di lavoro dice che le duecento ore possono essere frazionate solo quando si viene assunti o licenziati nel corso dell'anno; in tale eventualità le duecento ore vengono decurtate di tanti dodicesimi quanti sono i mesi non trascorsi nell'impresa. Con questa legge si vorrebbe ribadire la « frazionalità ».

L'articolo 5, poi, è un richiamo alla Costituzione, al precetto, cioè, che tutti i lavoratori hanno diritto alle ferie annuali. Ora tutti voi sapete quanti lavoratori non fruiscono di ferie; e ciò è in profondo contrasto con la Costituzione. Mi si è obiettato che gli articoli 4 e 5 del mio progetto di legge sono inseriti in un testo che riguarda alcuni problemi, quale, ad esempio, quello delle festività nazionali, creando una certa confusione nel progetto di legge stesso. Osservo in proposito che vi sono altre leggi che riguardano molte cose diverse. Comunque, poichè desidero che la legge vada rapidamente in porto allo scopo di risolvere per lo meno uno dei problemi che in questo momento preoccupano tutti i lavoratori, quello, cioè, di stabilire che cosa si intende per orario normale di lavoro, sono disposto a stralciare gli articoli 4 e 5, riservandomi di ripresentarli immediatamente in un'altra proposta di legge a sè stante. Vi pregherei, però, di esaminare gli altri articoli in base a quello che vi ho detto per varare definitivamente questa legge in modo che si stabilisca che cosa si intende per orario normale di lavoro e si dia ai lavoratori la garanzia che una festività, in qualsiasi giorno cada, sia in ogni caso pagata in base a otto ore giornaliere.

PRESIDENTE. Prendo atto che il proponente ha stralciato gli articoli 4 e 5 del progetto di legge.

GRAVA. Vorrei chiedere al senatore Bitossi che cosa intende per giornata di lavoro normale. Siamo perfettamente d'accordo che si tratta di lavoro normale allorchè si rientra nelle 48 ore settimanali. Se per ipotesi in uno stabilimento, d'accordo con le organizzazioni sindacali, si stabilisse che l'orario di lavoro per contingenze particolari è, per esempio, di cinque ore giornaliere (ciò può avvenire per

evitare licenziamenti, per turni di lavoro, ecc.), il senatore Bitossi intende che anche in questa eventualità la giornata di lavoro normale sia di otto ore?

BITOSSI. Certamente.

GRAVA. Il Consiglio di Stato dice « in genere ». Io insisto nel dire che non so quale possa essere considerata giornata normale di lavoro qualora per un certo periodo venga stabilito, d'accordo con le organizzazioni sindacali, che la settimana di lavoro è di 40 ore, o di 35, ecc.

Sostituirsi al parere del Consiglio di Stato mi sembra una presunzione.

ANGELINI, relatore. Debbo innanzi tutto dire che il testo da me proposto in sostituzione di quello presentato dal senatore Bitossi non è opera mia. Tale testo ci pervenne approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati e fu dalla 10ª Commissione del Senato modificato togliendo dal primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 l'inciso: « che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera ». Ciò perchè due anni fa il 4 novembre coincide con una domenica ed allora le associazioni degli industriali di Torino e di Como diedero alle loro associate questa istruzione: « Siccome la festa cade di domenica e poichè la domenica i lavoratori non debbono lavorare, conseguentemente la festività del 4 novembre non deve essere pagata ».

Ecco il motivo di questa proposta di legge. La Camera ce la mandò approvata in sede deliberante dalla XI Commissione come interpretativa della legge 27 maggio 1949, n. 260, allo scopo di far beneficiare i lavoratori di Como e di Torino della festività del 4 novembre. Anzi, occorre ricordare che l'onorevole Sabatini ed altri deputati durante la discussione della legge sulle festività presentarono alla Camera dei deputati degli emendamenti che non furono però messi in votazione, perchè il Guardasigilli del tempo pregò di approvare la legge nel testo pervenuto dal Senato promettendo di rimediare alle lacune con altro disegno di legge. Comunque, la nostra Commissione fu del parere di non approvare la legge come interpretativa, bensì come modificativa.

Questo ho ritenuto opportuno dire per quanto si riferisce ai precedenti.

Tra il testo da me presentato e quello del senatore Bitossi il disaccordo verte soprattutto sulla questione delle « 8 ore », giacchè, per il resto, il senatore Bitossi non ha fatto obiezioni. Prima di intrattenere la Commissione su tale questione debbo osservare che, a mio avviso, il senatore Bitossi ha male interpretato il penultimo comma dell'articolo 2 da me così proposto: « Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana ».

Qui si parla non di riduzione di orario, ma di orario irregolarmente distribuito, e ciò perchè la legge non riguarda solo gli addetti all'industria, ma anche le Amministrazioni dello Stato. Bisogna infatti considerare la particolare posizione, ad esempio, dei macchinisti delle ferrovie, di altri lavoratori, del personale esecutivo dello Stato, che un giorno lavorano 12 ore, mentre il giorno successivo ne lavorano 1, 2, 3.

Per esempio: un macchinista può terminare il turno di lavoro il 4 novembre alle ore 1 di notte. Se non ci fosse nella legge la norma di cui ho dato lettura, l'Amministrazione ferroviaria pagherebbe una sola ora di lavoro straordinario.

Quindi, l'obiezione del senatore Bitossi a proposito di questa norma mi sembra che cada. A me pare che l'unica preoccupazione per noi dovrebbe essere quella di eliminare il seguente grave inconveniente: vi sono certi datori di lavoro che quando nella settimana ricorrono una o due feste, chiudono la loro azienda per non pagare le due giornate festive, oppure riducono l'orario. Ho già detto che sono contrario a mettere nella dizione: « non inferiore ad 8 ore di lavoro », ma sono disposto ad accogliere un emendamento che possa eliminare l'inconveniente che ho rilevato.

Osservo anche che non tutti i contratti collettivi prevedono otto ore di lavoro giornaliero. A me sembra che, se il contratto di lavoro è permanentemente di un minor numero di ore, non si possa, nel giorno in cui non si lavora, corrispondere una retribuzione uguale ad otto ore di lavoro. Vi sono lavoratori, poi, come gli autisti, il cui orario è di 11-12 ore, per cui

adottando la formula del senatore Bitossi commetteremmo verso di essi una ingiustizia.

Debbo dire ora qualcosa su ciò che si riferisce « alla normale retribuzione giornaliera ». Per conto mio la normale retribuzione è quella corrispondente alle ore di lavoro previste dalla legge o dal contratto collettivo.

Sono contrario alla formula Bitossi dato che la classe lavoratrice continuamente combatte perchè siano diminuite le ore di lavoro, pur mantenendo inalterati i salari. Mi sembra, quindi, pericoloso per la classe lavoratrice affermare in una legge che l'orario normale di lavoro è di otto ore; però, come ho detto e ripeto, sono anche io preoccupato di certi inconvenienti che si sono verificati più volte, e che si stanno verificando presentemente in certe industrie.

In conclusione credo che potremmo risolvere il problema con questa nuova formula che propongo: « La normale retribuzione secondo l'orario di lavoro previsto dalle leggi o dai contratti collettivi, o dalle consuetudini locali ».

Non ho altro che raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'articolo 1 con questo emendamento che a me pare elimini ogni inconveniente: stabilisca, cioè, in modo chiaro e preciso che cosa si deve intendere per normale retribuzione in modo da garantire anche i lavoratori da eventuali riduzioni di orario.

MARINA. Non ritengo opportuno il riferimento fatto dal relatore nel suo nuovo emendamento alle consuetudini locali, in quanto queste non esistono più: oggi o si perviene al contratto di categoria, o a qualche eventuale contratto aziendale.

ANGELINI, *relatore*. Non dobbiamo riferirci semplicemente al lavoro aziendale, ma a qualsiasi specie di lavoro svolto in qualunque località.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Rispetto al problema delle otto ore di lavoro, debbo rilevare che se dobbiamo eliminare il pericolo di ingiustizie a danno di una categoria di lavoratori, non dobbiamo, peraltro, correre il rischio di creare delle ingiustizie a danno di altre categorie di cittadini, perchè ormai è pacifico che vi sono dei contratti collettivi di lavoro che non

superano le otto ore, mentre vi sono dei contratti collettivi che superano tale quota.

Pertanto sono del parere di accogliere, almeno nella sostanza, l'emendamento proposto dall'onorevole Angelini, facendo però riferimento esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o in difetto alle leggi vigenti, cioè agli orari massimi e normali dei contratti collettivi di lavoro o, in difetto, alle leggi vigenti. E ciò perchè non mi risulta che esistano consuetudini locali che migliorano i contratti collettivi di lavoro, mentre mi risulta che vi sono in alcune aziende delle consuetudini aziendali peggiorative dei contratti collettivi di lavoro.

ANGELINI, *relatore*. Sono contrario a non far riferimento ad accordi « aziendali », perchè si può verificare, come si è qualche volta verificato, che in alcune aziende si chiami la Commissione interna a firmare un determinato accordo sotto la minaccia di procedere alla riduzione delle ore di lavoro e ai licenziamenti.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Sottosegretario, dichiaro di accettarla, perchè, dopo aver riflettuto, ritengo che sia bene non usare la locuzione: « secondo le consuetudini locali ».

BITOSSÌ. Mi permetto di insistere sul mio emendamento in quanto non riesco a capire le ragioni per cui non si vogliono stabilire le otto ore di lavoro, o ciò che è fissato nei contratti. Ad esempio, secondo il contratto dei metallurgici, l'orario normale di questa categoria è di 44 ore, ma è previsto che si possa arrivare anche a 48 ore, con una lieve maggiorazione. È nelle aspirazioni di tutti di poter ridurre ad un determinato momento le ore di lavoro a meno di otto ore quali sono attualmente, ma con la medesima retribuzione percepita per le 48 ore. Non sono d'accordo con l'onorevole Marina che vorrebbe portare l'orario dei lavoratori italiani a 40 ore, ma con la retribuzione di 40 ore, e non di 48. (*Interruzione del senatore Marina*).

Riconosco giuste ed eque le preoccupazioni del senatore Angelini che vi sono delle categorie, come i tipografi dei giornali, che lavorano meno di otto ore.

In definitiva disponiamo che l'orario di lavoro è quello stabilito dalla legge; però, siccome alcune clausole dei contratti nazionali

modificano i contratti di lavoro, applichiamo i contratti di lavoro. In linea di massima, salvo alcune categorie che hanno un regolamento particolare, le leggi oggi vigenti stabiliscono che l'orario di lavoro in Italia è di 48 ore. Se ricordate, durante il periodo fascista fu approvata una legge che fissava l'orario a 40 ore, legge che fu abrogata alla fine della guerra; successivamente al Parlamento, non mi ricordo se alla Costituente o dopo, si stabilì che in Italia le 48 ore costituivano le ore normali di lavoro, salvo naturalmente i contratti particolari.

Mi permetto dunque di insistere a che si stabilisca che l'orario di lavoro è di otto ore giornaliere, perchè in tal modo si normalizza la situazione e si evita una serie di complicazioni che possono determinare contrasti a tutto danno dei lavoratori ed anche dell'industria; ogni contrasto, infatti, provoca sempre perturbamenti e danni all'industria.

ANGELINI, *relatore*. Sono contrario a stabilire in otto ore di lavoro la retribuzione normale per le ragioni che ho già detto, e cioè perchè oggi quasi più nessuna categoria, o pochissime categorie di lavoratori fanno le otto ore di lavoro che lei, onorevole Bitossi, vorrebbe stabilire come norma di legge, per modo che, anzichè migliorare, si peggiorerebbe la situazione della classe lavoratrice. Bisogna, soprattutto, evitare la speculazione di certi industriali che riducono l'orario di lavoro nella settimana in cui vi sono determinate feste, ed a questo proposito l'emendamento che ho proposto mi pare che sia il più aderente alla realtà e il più conveniente per i lavoratori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, rimandando l'esame e l'approvazione degli articoli alla prossima riunione, nella speranza anche che tra proponente e relatore possa raggiungersi un accordo sulla migliore formulazione degli emendamenti, al fine di eliminare gli inconvenienti che sono stati qui segnalati.

La riunione termina alle ore 19,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari